

Linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali "alberghiere", "extra-alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus Covid -19.

1. TIPOLOGIE DI STRUTTURE

Possono entrare a far parte della rete del sistema di offerta territoriale per l'accoglienza di pazienti positivi al Covid, le seguenti tipologie di strutture, che - a seconda della categoria di utenza a cui si rivolgono - possono essere distinte in:

a) strutture per persone positive al Covid-19 asintomatiche o paucisintomatiche¹

- strutture alberghiere in possesso dei requisiti strutturali di cui alla Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 e del Regolamento regionale n. 9 del 15 maggio 2017 e della Determ. Dirig. 26/10/2017, n. 519, totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.
- strutture ricettive extra alberghiere di cui alla Legge regionale n. 13 del 03 agosto 2017 ed al Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13), totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.
- strutture residenziali "sanitarie", "socio-sanitarie" e "sociali" individuate nell'Allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 25-12129 recante "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.", totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.

a bis) Residenzialità supportata

Per offrire ospitalità a persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è prevista la possibilità che il servizio ricomprenda oltre all'ospitalità in strutture di cui al primo punto della precedente lettera a) anche il supporto di operatori socio-sanitari o di altri operatori tra quelli individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141 ed il necessario supporto infermieristico, in base ai requisiti gestionali individuati dall'ASL nel bando per la manifestazione di interesse.

b) strutture per persone positive al Covid-19 asintomatiche o paucisintomatiche per anziani, disabili, persone affette da dipendenze patologiche/patologie psichiatriche

- strutture residenziali "sanitarie", "socio-sanitarie" e "sociali" individuate nell'Allegato "A" della DGR n. 25-12129/2009, totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.
- strutture residenziali per la Salute Mentale (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 29-3044 e smi) e per le Dipendenze Patologiche (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 61-12251 e smi), totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.

¹ Paucisintomatico: Persona con sintomi lievi e generali (ad es. malessere, febbre, stanchezza ecc.) come da documento 153 di data "Piattaforma Web della Sorveglianza integrata dei casi di COVID-19"

Le AASSL possono utilizzare anche edifici pubblici dismessi per garantire forme di assistenza rientranti in una delle tipologie di attività residenziali di cui sopra, nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi definiti dalla specifica normativa di riferimento.

2. REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E ORGANIZZATIVI INDEROGABILI

In tutte le fattispecie di cui alle lettere a), a bis) e b):

L'attivazione dei posti letto di cui alle presenti linee guida è subordinato al nulla osta del D.I.R.M. E.L., sulla base del fabbisogno.

Devono essere preventivamente e rigorosamente verificati i seguenti requisiti.

- Le strutture individuate dovranno garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19) già definite da specifiche norme o da circolari ministeriali e dalle linee guida allo scopo emanate dall'Istituto Superiore di Sanità nonché dalle autorità regionali preposte alla gestione dell'emergenza in riferimento agli ospiti, al personale e all'accesso in sicurezza di eventuali soggetti esterni;
- Tutte le strutture private che entrano a far parte della rete dei servizi territoriali di cui in argomento devono essere in possesso dei necessari titoli di autorizzazione previsti dalla specifica disciplina di riferimento.
~~Potranno essere convenzionate come strutture deputate all'assistenza di pazienti Covid positivi anche strutture che non siano in possesso dell'accREDITAMENTO ex art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ove previsto~~ **NO ALBERGHI**
- In ogni caso dovrà trattarsi di strutture "terra /cielo", interamente dedicate a pazienti Covid positivi, e completamente separate da altri corpi di fabbrica/strutture.
- Le strutture individuate dovranno essere totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.
- ~~il personale dedicato dovrà occuparsi esclusivamente dell'assistenza di pazienti Covid positivi e dovrà essere specificamente formato in tal senso. (servizi di pulizia e portineria)~~
- L'assenza del rischio legionellosi (a tutela dei pazienti fragili e defedati);
- Nelle strutture di cui al punto 1, con riguardo alle prestazioni assistenziali da erogare, alla attivazione dei posti letto, si precisa che:
 - le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di autorizzazione previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia; **NO ALBERGHI**
 - l'assistenza medica degli utenti inseriti è affidata ai MMG e PdLS coadiuvati se necessario dalle Unità Speciali di Continuità assistenziale di cui all'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 ;
 - l'effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall'A.S.L. di residenza del paziente - sentita l'Unità di Crisi - e sarà soggetta a dettagliata rendicontazione da parte dell'A.S.L. inviante, che verrà finanziata, con fondi dedicati, sulla base delle spese sostenute.
- inoltre, nell'ambito delle RSA dovranno essere rispettate anche le seguenti disposizioni:
 - l'assistenza protesica e integrativa siano garantite ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e, in quanto applicabili, dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018 e s.m.i. nonché dagli atti attuativi delle suddette deliberazioni predisposti dal Settore competente della Direzione Sanità e Welfare;
 - l'assistenza farmaceutica sia garantita ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dalla DGR n. 85-6287 del 2.8.2013, in quanto applicabili;
 - sono fatte ferme le competenze assistenziali dei MMG, coadiuvati, ove necessario dalle USCA, per la gestione clinica degli ospiti e del Direttore Sanitario delle strutture, quale responsabile della corretta applicazione delle misure igienico-sanitarie generali e specifiche. **NO ALBERGHI**

Competenze
ASL

X 3. RICONOSCIMENTO ECONOMICO

Nelle fattispecie di cui alla precedente lettera a) e a bis):

Il servizio di ospitalità (ricomprensivo pasti, biancheria, smaltimento rifiuti urbani²) dovrà fare riferimento ai seguenti valori: 50,00 Euro/die a camera singola

Rispetto al suddetto valore di riferimento:

1) sono ammesse oscillazioni in aumento entro un + 20%, se giustificate da motivati servizi e fabbisogni logistici emergenti

2) sono sempre ammesse oscillazioni in diminuzione

Potrà richiedersi al gestore delle strutture la fornitura di appositi servizi di supporto afferenti alle procedure correlate ai protocolli di sicurezza Covid, anche di tipo assistenziale (da erogarsi da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario), che verranno individuati nel bando per la manifestazione di interesse e che verranno valorizzati in relazione alla tipologia degli stessi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del D.L. 19/05/2020, n. 34, i contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità potranno essere stipulati con effetti fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe disposte da specifica norma nazionale, che ne preveda i relativi finanziamenti.

Nelle fattispecie di cui alla precedente lettera b):

L'attività erogata verrà remunerata secondo le tariffe vigenti per ogni tipologia di struttura. ~~Sono tuttavia ammesse maggiorazioni in relazione a servizi suppletivi e costi correlati alla gestione dell'ospite. L'aumento in tal caso non potrà superare il 20% della tariffa.~~

~~In tutte le suddette fattispecie verrà riconosciuto altresì il rimborso del costo dei DPI, a seguito di documentata rendicontazione delle spese sostenute, nell'importo massimo di € 2,70, per ogni unità di personale coinvolta nella gestione del paziente, a giornata assistenziale (importo definito in base ai valori indicati nella relazione istruttoria agli atti della Direzione Sanità, id. n. 69 del 04/11/2020).~~

NO ALBERGHI

4. CONTROLLI PREVENTIVI

Prima di procedere alla stipula del contratto di convenzionamento, la cui durata massima dovrà essere limitata al periodo dell'emergenza, l'ASL dovrà richiedere all'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) regionale (ARPA Piemonte) una verifica, mediante sopralluogo, del rispetto delle condizioni di sicurezza previste per la gestione all'interno delle stesse di pazienti Covid positivi.

Tutte le verifiche effettuate dovranno essere annotate nel verbale di sopralluogo dell'O.T.A..

Al termine delle valutazioni condotte verrà redatta apposita certificazione di idoneità della struttura da parte del responsabile dell'O.T.A..

Tale certificazione dovrà essere richiamata all'interno del provvedimento di assegnazione del servizio.

Di tale idoneità al funzionamento la ASL darà comunicazione al Sindaco competente per territorio.

5. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE

Le strutture da convenzionare verranno individuate mediante inviti a manifestare interesse pubblicati sui siti delle AA.SS.LL. ed opportunamente divulgati.

L'avviso dovrà contenere il dettaglio dei servizi di supporto, anche di tipo assistenziale, eventualmente richiesti al gestore della struttura.

Tra le strutture che abbiano manifestato interesse la scelta sarà rimessa alla libera contrattazione delle AA.SS.LL. e potrà avere alla base parametri di ordine economico ovvero potrà essere effettuata sulla base della maggiore o minore idoneità delle strutture a soddisfare le esigenze emergenti in relazione

² esclusi, a mero titolo esemplificativo, assistenza medica, di personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario, smaltimento rifiuti speciali, sanificazione camere iniziale e finale

all'andamento dell'epidemia e, quindi, anche in relazione alla capacità ricettiva e dislocazione logistica delle stesse.

6. INSERIMENTO DI PAZIENTI

I pazienti verranno inseriti secondo criteri di appropriatezza.

Resta fermo che tutte le strutture individuate, in presenza di posti disponibili, potranno accogliere in caso di necessità anche pazienti provenienti da realtà territoriali diverse da quelle indicate nel bando di ricerca, previo nulla osta dell'ASL che le ha convenzionate.

Il Commissario generale UDC
dott. Vincenzo COCCOLO

Il Commissario UDC
Settore Sanità
dott. Emiliano MANNINO

Il Commissario UDC
Settore Giuridico
dott. Antonio BINAUDO

Il Responsabile settore emergenza Covid
Regione Piemonte
dott. Gianfranco ZULIAN